

CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati Failla, Di Mauro, D'Agostino,
Pino, Calandrone, Silipo, Corbi.

Annunziata il 9 maggio 1949

Norme per la produzione, il trattamento e la vendita
dei distillati asfaltici.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estrazione e la lavorazione della roccia asfaltica costituiscono un settore non trascurabile dell'industria italiana, tenuto conto soprattutto che miniere e stabilimenti sorgono in zone economicamente depresse (Abruzzo e Sicilia), per le quali rappresentano una tra le essenziali fonti di vita.

Prima che la raffineria del petrolio desse luogo, tra l'altro, alla produzione dei bitumi, larghissimo era l'impiego della polvere e degli olii asfaltici per la pavimentazione delle strade ed i nostri prodotti venivano anche esportati, oltre che nei Paesi dell'Oriente, in Germania e in Gran Bretagna.

Nel periodo bellico e prebellico largo impulso si diede alla produzione dei distillati asfaltici, che allora si contrapposero ai petroli di importazione.

Le società maggiori, ed in primo luogo l'A.B.C.D., beneficiarono largamente di tale situazione e fruiro anche, attraverso l'I.R.I., di non indifferenti sussidi governativi.

Nel corso degli ultimi anni, passata la guerra, la più parte delle società asfaltifere non si è posto il problema della necessaria trasformazione degli impianti e dei sistemi di produzione, limitandosi a richiedere continue sovvenzioni al Governo.

Sotto la pressione delle masse operaie, che, consapevoli delle reali possibilità dell'industria, hanno sempre resistito, come resistono, alla prospettiva dei licenziamenti, il

Governo, invece di affrontare il problema nei suoi veri termini, ha concesso tali sovvenzioni. La società maggiore, l'A.B.C.D., ha goduto di una integrazione di lire 7 milioni mensili fino al 31 dicembre 1948 e di lire 5 milioni dal 1° gennaio al 31 marzo. Il contributo è stato ora nuovamente aumentato e prorogato al 30 giugno.

Ma la crisi permane ugualmente per la difficoltà di collocare i distillati e in special modo la motorina e gli olii diesel e lubrificanti, ai quali, nonostante la parità del prezzo resa possibile dalle integrazioni governative, vengono preferiti i similari sottoprodotti del petrolio.

D'altra parte, nelle condizioni attuali, il prezzo della polvere di asfalto per la pavimentazione stradale può essere mantenuto ad un livello ragionevole solo a condizione che la parte più povera della roccia sia sottoposta alla distillazione e i suoi prodotti siano assorbiti dal mercato.

È unanime il riconoscimento che non si può parlare ulteriormente di sovvenzioni governative da concedersi ad occhi chiusi e tendenti ad incoraggiare, in sostanza, l'ozio parassitario delle direzioni di talune società.

È però doveroso l'intervento dello Stato e lo sarebbe anche se, come taluni affermano, i prodotti nostrani dovessero sempre considerarsi, rispetto a quelli d'importazione, ed in pura teoria, antieconomici.

Ma quali sono le prospettive dell'industria asphaltica? Ci limitiamo ad attirare l'attenzione su alcuni fatti:

1°) gli Stati Uniti d'America, produttori di petroli e derivati, hanno dedicato in questi ultimi tempi molta attenzione alla apertura di miniere d'alsfalto nel loro territorio;

2°) una società italiana, che non fruisce di sussidi governativi e sfrutta giacimenti meno ricchi della media nazionale, avendo trasformato gli antiquati sistemi di produzione, riesce a mantenersi in vita ed ha diviso l'anno scorso tra i propri azionisti un utile netto pari al 6 per cento dei capitali investiti;

3°) larghe prospettive si aprono all'utilizzo dei detriti della distillazione asphaltica per la fabbricazione del cemento. Impianti, a tal fine, saranno installati in alcune località dell'Abruzzo. Gioverà notare che anche i detriti della roccia siciliana si prestano ad eguale trattamento ed anzi appaiono ad esso più adatti. Infatti, per il processo di decarbonazione, campioni trattati a 900° C. hanno dato i seguenti risultati:

	Sicilia	Scafa (Abruzzo)	Segni (Abruzzo)
Stato iniziale	85,18	97,44	99,63
Dopo un'ora	26,93	55,50	79,98

Non è necessario sottolineare l'importanza e la necessità di una larga produzione di cementi nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole.

Possibilità di sviluppo sicure esistono dunque per l'industria degli asfalti, a condizione che sia opportunamente trasformata.

È necessario promuovere tale trasformazione, con un complesso di misure permanenti e transitorie.

Ciò appare tanto più doveroso in quanto società come l'A.B.C.D. investono direttamente, attraverso l'I.R.I., interessi dello Stato.

Il pane di parecchie migliaia di cittadini e il benessere economico di intere zone e di alcuni centri (più notevole di tutti l'industriosa e popolosa Ragusa) sono legati alla soluzione del problema.

Ma la presente proposta di legge si ispira soprattutto alla difesa dell'industria italiana e al potenziamento industriale del Mezzogiorno, concetti sui quali il Parlamento non potrà non essere concorde.

Senza illustrare nei suoi dettagli la nostra proposta, brevi chiarimenti giova fornire circa il disposto dell'articolo 1.

L'attuale produzione di motorina ed olii combustibili da distillazione asphaltica non supera le 3000 tonnellate annue mentre a 3 milioni circa ammontano le tonnellate di olii importati. Le società distributrici verrebbero dunque obbligate ad assorbire, per un periodo di due anni, i prodotti italiani con un rapporto, non certo gravoso né preoccupante, dell'1 per mille rispetto a quelli esteri.

Quanto agli articoli 5 e 6, essi, prevedendo presso le varie aziende la formazione di consigli con rappresentanze paritetiche degli imprenditori e dei lavoratori, forniscono la garanzia fondamentale per la ripresa dell'industria, contro la documentata e colpevole inettitudine degli attuali dirigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le società od aziende di qualsiasi tipo importatrici e distributrici di prodotti petroliferi e derivati nel territorio della Repubblica sono tenute, per un periodo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge, all'acquisto ed alla vendita in proprio dei prodotti similari ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose esistenti nel territorio stesso, a norma dell'articolo seguente.

ART. 2.

Il prezzo di acquisto e le sue eventuali variazioni sono determinate dal Ministero dell'industria e commercio, sentiti i consigli, di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, delle aziende o gruppi di aziende produttrici, e sulla base dei costi di produzione.

La quantità dei distillati asfaltici e bituminosi da acquistarsi annualmente dalle singole aziende distributrici e le modalità dell'acquisto sono, fissate dal Ministero dell'industria e commercio in modo da determinare l'assorbimento dell'intera produzione.

ART. 3.

Le società od aziende di qualsiasi tipo, che direttamente o indirettamente beneficiano del disposto degli articoli precedenti, sono tenute a procedere, nel biennio di cui all'articolo 1, agli studi ed agli esperimenti necessari a rendere economica la produzione dei distillati ed alla progettazione ed installazione dei relativi impianti, senza con ciò determinare contrazioni industriali e licenziamenti di maestranze.

Le imprese di cui sopra dovranno in ogni caso curare l'ampliamento del ciclo delle lavorazioni, in modo da compensare l'eventuale maggior costo dei prodotti della distillazione, anche mediante l'utilizzo dei detriti asfaltici in cementifici da costruire sul posto.

Il Ministero dell'industria e commercio vigila sulla applicazione delle misure sopra esposte, condizionando al loro costante adempimento i benefici previsti dagli articoli 1 e 2.

Tale vigilanza, nell'ambito della regione siciliana, viene demandata all'Assessorato regionale dell'industria.

ART. 4.

I macchinari o parti di macchinari occorrenti per le installazioni di cui all'articolo precedente, sono esenti da qualsiasi dazio di importazione.

ART. 5.

Presso le società od aziende che direttamente o indirettamente beneficiano del disposto della presente legge, è istituito un Consiglio composto da un numero pari di rappresentanti degli imprenditori e di rappresentanti di personale, operaio e tecnico.

Tale Consiglio:

1°) studia le misure atte a migliorare gli impianti ed i sistemi di lavorazione, nonché ogni altro provvedimento tendente a migliorare le condizioni dell'industria e delle maestranze;

2°) esercita il controllo sulla loro applicazione;

3°) assolve i compiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 6.

Ove esistano più aziende di qualsiasi tipo dedite all'estrazione e lavorazione dei prodotti asfaltici e legate tra loro da rapporti di interdipendenza, è istituito inoltre un comitato di coordinamento formato da un rappresentante degli imprenditori ed un rappresentante dei lavoratori per ciascuna azienda o società.

Detto comitato coordina l'attività dei Consigli di cui all'articolo precedente.